



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF143

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	BUONO CORRISPETTIVO MONOUSO PER IL TOUR TOURISTICO
RIFERIMENTI	INTERPELLO 324/2019 - D.LGS 141/2018
CIRCOLARE DEL	31/07/2019

***Sintesi:** l'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che per l'organizzazione di tour turistici:*

- si devono emettere ricevute fiscali pagate che, a fine giornata, costituiscono i corrispettivi del giorno il cui riepilogo viene inviato all'Agenzia delle Entrate se il tour è stato venduto direttamente;
- è necessario emettere una fattura elettronica direttamente all'agenzia viaggi qualora il giro sia stato effettuato dietro presentazione di voucher venduto dall'agenzia;

Il nuovo art. 6 ter comma 3 del dpr 633/72 dispone infatti che l'operazione derivante dal buono/voucher monouso è rilevante ai fini Iva e risulta effettuata nei confronti del soggetto che ha emesso il buono/voucher qualora il prestatore sia diverso dall'emittente.

Il D.lgs 141/2018 disciplina il trattamento fiscale connesso all'utilizzo dei **buoni** in relazione:

- all'emissione, trasferimento e riscatto (cioè l'utilizzo) dei cd. **"buoni-corrispettivo"**;
- cioè di quello strumento da accettare in corrispettivo di una cessione/prestazione.

Il trattamento ai fini Iva delle operazioni connesse ai buoni deve dipendere dalle caratteristiche degli stessi, dovendosi procedere alla distinzione tra i seguenti tipi di buoni:

- buoni monouso:** se all'atto dell'emissione di un buono monouso:
 - ✓ il regime Iva dell'operazione "sottostante" (cessione o prestazione) è determinabile
 - ✓ l'Iva risulta subito esigibile per ogni trasferimento (in quanto pagamento anticipato).
- buoni multiuso:** il regime Iva dell'operazione "sottostante" non è determinabile e, pertanto:
 - ✓ l'Iva diviene esigibile solo quando i beni/servizi "sottostanti" sono ceduti/prestati (cd. "riscatto");
 - ✓ ogni trasferimento intermedio non è soggetto ad Iva.

In applicazione dei precedenti principi, il D.lgs. 141/2018 introduce alcune modifiche al Dpr 633/72:

- per definire il concetto di "buono-corrispettivo" (nuovo art. 6-bis del DPR 633/1972)
- per distinguere tra buono "monouso" e "multiuso" (nuovi artt. 6-ter e 6-quater DPR 633/1972).



Forma fisica: in tal i buoni-corrispettivo possono presentarsi, indifferentemente

- ✓ in forma cartacea
- ✓ elettronica (tramite card).

BUONO CORRISPETTIVO

Con riguardo alla definizione di buono-corrispettivo, il nuovo art. 6-bis del DPR 633/1972 prevede che per **"buono-corrispettivo"** si intende uno strumento:

- che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo (totale o parziale) a fronte di una cessione/prestazione
- e che indica (sullo buono stesso o nella relativa documentazione)
 - ✓ i beni/servizi da cedere/prestare (l'oggetto del buono)
 - ✓ e/o le identità dei potenziali cedenti/prestatori (N.B.: non del fruitore)

ivi incluse le condizioni generali di utilizzo del buono.

La distinzione tra i buoni monouso e quelli multiuso si fonda sulla disponibilità delle informazioni necessarie:

- già al momento dell'emissione;
- solo al momento del "riscatto", qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

DISCIPLINA DEI BUONI-CORRISPETTIVO	
BUONO MONOUSO	<p>E' monouso il buono-corrispettivo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ al momento della sua emissione ▪ è nota la disciplina Iva applicabile alla cessione/prestazione a cui il buono-corrispettivo dà diritto (natura e qualità dei beni/servizi formanti oggetto dell'operazione sottostante e territorialità). <p>REGIME IVA DEL BUONO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per ogni trasferimento (l'emissione ed eventuali cessioni intermedie) dei buoni è dovuta l'Iva sul corrispettivo di cessione (non sul valore facciale del buono) ▪ l'effettuazione dell'operazione sottostante è esclusa da Iva (in quanto già assoggettata "a monte").
BUONO MULTIUSO	<p>E' multiuso il buono-corrispettivo per il quale, diversamente da quanto avviene per il buono-corrispettivo monouso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ al momento della sua emissione ▪ non è nota la disciplina Iva applicabile alla cessione/prestazione cui il buono dà diritto. <p>Nota: poiché i beni/servizi sono individuati solo all'atto del riscatto del buono-corrispettivo, si ha che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i trasferimenti del buono-corrispettivo multiuso non comportano anticipazione della cessione/prestazione di servizio ▪ e, pertanto, non assumono rilevanza ai fini Iva. <p>MOMENTO DI ESIGIBILITA' DELL'IVA</p> <p>L'Iva è dovuta (la cessione/prestazione cui dà diritto il buono si considera effettuata, ex art. 6 Dpr 633/72)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ al momento "di utilizzo" del buono (cd. "riscatto") ✓ sia per le cessioni di beni che per prestazioni di servizi <p>DISTRIBUZIONE COMMERCIALE</p> <p>Anche se l'operazione non è tassata anteriormente alla sua effettuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il corrispettivo per la distribuzione commerciale di un buono multiuso ✓ rappresenta un autonomo servizio imponibile (indipendente dalla cessione/prestazione cui dà diritto il buono, dunque da tassare Iva in via ordinaria).

INTERPELLO 324/2019

Nell'interpello 324 del 26 luglio scorso l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una società che svolge attività di trasporto di persone ed organizza anche tour turistici tramite una propria agenzia di viaggi.

La società (che ha un volume d'affari superiore a 400.000 €) per i tour organizzati opera in questo modo:

→ per i **biglietti venduti direttamente:**

- emette ricevute fiscali pagate che, a fine giornata, costituiscono i corrispettivi del giorno il cui riepilogo viene inviato all'Agenzia delle Entrate;

→ per i **tour svolti attraverso le agenzie di viaggio**, che rilasciano al cliente un voucher:

- la società emette una ricevuta fiscale intestata agli stessi tour operator, con l'indicazione di "corrispettivo non pagato". A fine mese la società procede alla fatturazione alle singole agenzie, dettagliando le ricevute fiscali che non sono state pagate.

Alla luce delle modifiche introdotte in materia di certificazione dei corrispettivi, l'istante chiede all'Agenzia se è corretto il proprio modo di operare.

RISPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate nella risposta fornita afferma che

- per i **tour venduti direttamente a clienti** non soggetti passivi Iva
 - ✓ essendo la società un soggetto passivo con volume d'affari superiore a 400mila euro annui,
 - ✓ deve procedere dal 1° luglio 2019 alla memorizzazione e successivo invio telematico dei corrispettivi, rilasciando agli stessi la ricevuta fiscale o la fattura, se richiesta del cliente.
- per i **tour effettuati dietro presentazione di voucher**, emessi da agenzie di viaggio e turismo non riconducibili all'istante,
 - ✓ non emerge che tali buoni consentano di ottenere alcuna altra prestazione di servizi o cessione di beni; Si tratterebbe, quindi, di buoni monouso, ivi compresa quella per cui



«La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo» (articolo 6-ter del decreto Iva)».

- ✓ il servizio tour si considera reso nei confronti del soggetto passivo d'imposta che ha emesso il buono e non potrà che essere oggetto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (Sdi).

